

Articolo 15 - Le zone di interesse archeologico (art.142. c.1, lett. M del Codice)

15.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi dovranno perseguire il seguente obiettivo:

a – tutelare e valorizzare, compatibilmente con le esigenze di tutela, i beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla Parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i. e il contesto di giacenza.

15.2. Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline volte a favorire la fruizione pubblica delle aree archeologiche valutandone la sostenibilità in relazione alla rilevanza archeologica e ai valori identitari del bene e del contesto di giacenza, alla vulnerabilità di ciascun sito, alla possibilità di garantire l'accessibilità, la manutenzione e la sicurezza.

15.3. Prescrizioni

a – Non sono ammessi interventi di trasformazione territoriale, compresi quelli urbanistici ed edilizi, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.

b – Nelle aree e nei parchi archeologici le attrezzature, gli impianti e le strutture necessari alla fruizione e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi ed assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico.

c – Per i beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla Parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i. restano ferme tutte le disposizioni ivi previste.

15.4. Nelle zone di cui all'art. 11.3, lettere a) e b) del documento denominato "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea all'identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice", allegato 7B alla disciplina del piano oltre a quanto previsto ai punti 15.1, 15.2 e 15.3 del presente articolo, si perseguono gli obiettivi, si applicano le direttive, si rispettano le prescrizioni di cui alle singole schede dell'Allegato H, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente disciplina.

CODICE : GR18			
PROVINCIA: Grosseto	COMUNE: Magliano in Toscana - Scansano	LOCALITA': varie	AMBITO: 18. Maremma grossetana
DENOMINAZIONE: Zona comprendente le necropoli etrusche e l'insediamento etrusco di Ghiaccio Forte e il sistema delle ville rustiche e l'insediamento coloniale di Heba di età romana a Nord dell'Albegna.			
DESCRIZIONE DEL PERIMETRO: vedi allegato cartografico georeferenziato su CTR			
DESCRIZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI E DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: L'area comprende il territorio della media valle dell'Albegna, a nord del fiume, caratterizzato da terrazzi digradanti verso il fiume e da una pianura ondulata di formazione alluvionale, incisa dalle valli degli affluenti di destra dell'Albegna, approssimativamente parallele. Il paesaggio odierno, per la sua storia e la limitata incidenza dello sfruttamento agricolo, ha subito, dall'antichità ad oggi, marginali interventi di modifica e conserva elementi riconducibili al paesaggio antico. La conformazione orografica, soprattutto nel settore centro-occidentale dell'area, ha condizionato la viabilità antica - con assi principali orientati approssimativamente in senso Nord/Sud in direzione dei guadi sull'Albegna verso Marsiliana - che si riflette in quella odierna, senza sostanziali variazioni. Lungo gli stessi assi stradali si dispongono le necropoli etrusche, con tombe a camera e dromos scavate nel banco di calcare lacustre, ad Est, Ovest e soprattutto a Sud, verso l'Albegna, individuate da tempo, ma parzialmente esplorate (Poggio Bacchino; Santa Maria in Borraccia; Volpaio; Cancellone), che occupano i pendii delle colline, in parte ancora coperti da macchia, e che restituiscono, in modo visivo, l'organizzazione in insediamenti sparsi nel territorio della popolazione etrusca tra il periodo orientalizzante e quello arcaico. Nel settore orientale l'insediamento fortificato sulla collina di Ghiaccio Forte (estensione di 3,7 ettari), distrutto nel 280 a.C., e riferibile all'ultima fase etrusca del territorio, documenta nel suo isolamento nel paesaggio circostante, che conserva intatta la morfologia antica del sito, il suo carattere di punto strategico di controllo sulla viabilità di accesso all'Albegna. Fin dalle prime fasi della romanizzazione, lungo gli stessi percorsi viari etruschi, ricalcati da quelli romani, e preferibilmente sulla sommità dei rilievi del territorio, si dispone la rete di ville rustiche di età repubblicana (fine II- inizi I sec. a.C.), documentata da elementi architettonici e impianti produttivi (torchi) diffusi in tutta la zona (La Carlina; S. Maria in Borraccia; Podere Fabbrica; Colle di Lupo ecc.), che attestano allo stesso tempo, fin dall'antichità, la vocazione dell'area alla coltivazione della vite e alla produzione del vino, sempre più evidenziata dalle più recenti indagini archeologiche sul paesaggio			

antico (cfr. Archeologia a Magliano in Toscana, a cura di P. Rendini, M. Firmati, Siena 2003). Con singolare e sorprendente senso di continuità molte aziende agricole odierne, come pure alcuni casali dell'Ente Maremma, hanno rioccupato i siti delle antiche fattorie romane. Lungo uno degli assi stradali citati (strada comunale di S. Andrea), a Sud-Est di Magliano, in località Sassaie, sulla sommità pianeggiante di un modesto rilievo delimitato dai torrenti Butterino e Pelagone, strutture murarie in laterizio di un edificio pubblico di età imperiale (inizi del II sec. d.C.) e precedenti strutture in pietra di età repubblicana, individuate a seguito di recenti scavi (estensione di mq 2000) rappresentano i resti della colonia romana di Heba, riconducibile all'opera di ristrutturazione post-sillana del territorio (cfr. P. Rendini, Magliano in Toscana (GR). Il progetto Heba 2003-2006, in Notiziario SBAT, 2, 2006, pp. 347-349). Le possenti strutture, seppure parzialmente interrato, nella loro funzione di delimitazione di uno spazio con valenza pubblica (mercato? basilica forense?) costituiscono un elemento caratteristico del paesaggio e nella loro attuale conformazione a rudere rappresentano un rinvio concettuale ai resti della Canonica di S. Bruzio (XII-XIII sec. d.C.) ad est della strada di S. Andrea, in cui sono stati riutilizzati materiali edilizi di spoglio della vicina colonia romana.

Il carattere conservativo del contesto paesaggistico e lo stretto legame esistente con le evidenze archeologiche in esso documentate è stato ulteriormente confermato da ricerche condotte nell'ultimo decennio dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana in collaborazione con l'Università degli Studi di Siena, nell'attuale vegetazione boschiva (cfr. "Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio. Dalle tecniche dell'indagine archeologica alle prospettive della biologia molecolare", a cura di A. Ciacci, P. Rendini, A. Zifferero, Firenze 2012). Queste ricerche, grazie all'apporto della botanica e della biologia molecolare, integrate da osservazioni archeologiche, hanno permesso di individuare tracce dell'antico paesaggio vegetale etrusco e romano coltivato a vigneto, soprattutto in prossimità di siti archeologici di età etrusca e romana e lungo il percorso di fiumi (Albegna) e torrenti (fossi Sanguinaio, Vivaio, cfr. in opera cit. sopra, M. Firmati, "I comprensori indagati nel 2005: la valle dell'Albegna (Grosseto)", pp. 517-530; A. Del Re, "Il progetto Archeovino: il quadro storico-archeologico e le modalità di ricerca sul campo", pp. 639-652). L'area fin dall'antichità etrusca e romana si presenta come un distretto a vocazione vitivinicola tra i più importanti del Centro-Italia, ancor oggi apprezzabile, nella topografia del paesaggio attuale organizzato in fattorie distribuite su rilievi collinari. Il riscontro oggettivo si è avuto in località Tomba Etrusca e La Carla, a Nord-Ovest dell'Albegna e in località Cancellone, a Nord dell'Albegna, con la scoperta delle tracce di scasso di antichi vigneti (cfr. in opera cit. P. Rendini, S. Marianelli, Tracce di impianti agrari a Magliano in Toscana (Grosseto), pp. 403-412), nonché nella diffusione di strutture o necropoli etrusche e romane lungo il corso dell'Albegna, a partire dalle località Aquilaia, Sassi Neri, La Torre, documentate da ritrovamenti sporadici (cfr. notizie d'Archivio SBAT) e da ricerche di superficie (cfr. Archeologia a Magliano in Toscana, citata).

ZONA INDIVIDUATA IN BASE AD UNO O PIÙ DEI SEGUENTI CRITERI PER LA PRESENZA DI (vedi testo in neretto)

- giacimenti d'interesse paleontologico, testimonianza della complessa genesi e dei radicali cambiamenti subiti dal paesaggio nell'arco di milioni di anni;
- testimonianze di periodo preistorico, di cui rimangano tracce leggibili e significative per ricostruire l'utilizzo del territorio fin dalle fasi più antiche della storia umana;
- insediamenti d'altura di periodo protostorico o etrusco, di cui risultino leggibili l'impianto generale, gli elementi caratterizzanti e sia conservato il rapporto di stretta correlazione fra la morfologia del luogo e la funzione territoriale che l'insediamento aveva nell'antichità;**
- necropoli monumentali, caratterizzate dalla presenza di strutture funerarie di grande impatto visivo o in forte simbiosi con il paesaggio circostante;**
- centri abitati, costituiti da resti di strutture archeologiche in elevato o sepolti, che, nel loro complesso, connotino l'area occupata come insediamento e per i quali si evidenzino un rapporto con il territorio circostante;
- edifici sacri, pubblici o privati, che per la loro tipologia, estensione, stato di conservazione, ricchezza degli elementi conservati a vista e/o nel sottosuolo e per il rapporto con il paesaggio circostante, costituiscano un complesso di particolare rilevanza;**
- complessi produttivi, quali fornaci, cave, *cetaria*, impianti vinicoli/oleari, ecc., qualora siano verificabili strette interrelazioni fra l'attività produttiva antica e l'aspetto attuale del paesaggio, consentendo così di delineare un quadro di continuità paesistica protrattosi immutato nel tempo;
- infrastrutture antiche, quali ponti, strade, porti, vie cave, ecc., qualora esse, oltre a costituire emergenze d'interesse archeologico, vengano a connotare in modo sensibile il territorio, avendo determinato forme di popolamento e/o di insediamento protrattesi nel tempo.

PRESENZA DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DI BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 136 DEL CODICE

DM - GU	Denominazione
D.M. 07/12/1973 G.U. 39 - 1974_1	Centro abitato e zone circostanti del comune di Magliano in Toscana

PRESENZA DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DI BENI ARCHEOLOGICI

CODICE	Denominazione
ARCHEO212 - 90530130229	Magliano in Toscana - Santa Maria in Borraccia - Necropoli di Santa Maria in Borraccia
ARCHEO221A - 90530230238	Scansano - Ghiaccio Forte - Resti di un insediamento umano
ARCHEO221B - 90530230239	Scansano - Ghiaccio Forte - Area di rispetto ai resti di un insediamento umano
ARCHEO225 - 90530130242	Magliano in Toscana - Cancellone - Necropoli etrusca "Cancellone II"
ARCHEO227 - 90530130244	Magliano in Toscana - Sant'Andrea - Cancellone - Necropoli etrusca "Cancellone III"

ARCHEO229 – 90530130246	Magliano in Toscana - Necropoli etrusche di Volpaio e Volpaino
ARCHEO316 - 90530130337	Magliano in Toscana - Cancellone - Sant'Andrea - Necropoli etrusca denominata "Cancellone I"

OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE E DISCIPLINA D'USO		
obiettivi con valore di indirizzo	direttive	prescrizioni
<p>1a – Conservare al fine di salvaguardare l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria del patrimonio archeologico e del contesto territoriale di giacenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le reciproche relazioni figurative intercorrenti tra evidenze archeologiche e geomorfologia del territorio; - la leggibilità delle permanenze archeologiche; - l'invarianza della regola generatrice del sistema costituito dagli assi viari principali di epoca antica sui quali si attestano le principali evidenze archeologiche del territorio, con particolare riferimento agli assi stradali di collegamento con i guadi dell'Albegna verso Marsiliana. - gli elementi costitutivi del patrimonio archeologico. <p>2a – Valorizzare, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di tutela, il sistema costituito dagli assi viari principali di epoca antica sui quali si attestano le principali evidenze archeologiche del territorio, costituito da necropoli etrusche, insediamenti etruschi e romani.</p> <p>3a – Mantenere l'assetto figurativo e le permanenze del paesaggio agrario antico costituito dalle lambruscaie individuate lungo alcuni corsi d'acqua e nelle residue macchie a nord dell'Albegna.</p>	<p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p> <p>1b – Riconoscere e tutelare la relazione tra il patrimonio archeologico e il contesto paesaggistico di giacenza, con riferimento ai caratteri idro-geomorfologici, culturali, storici, estetico-percettivi e agli assetti agrari.</p> <p>2b – Riconoscere e tutelare le eventuali relazioni esistenti, anche in considerazione della loro percezione visiva, tra il patrimonio archeologico e i complessi e i manufatti di valore storico-architettonico espressione dell'evoluzione storica del territorio caratterizzante il contesto paesaggistico.</p> <p>3b – Riconoscere e tutelare le relazioni visive tra le necropoli etrusche, appartenenti allo stesso sistema e coeve tra loro nonché l'integrità dei convisivi verso le necropoli, il sito etrusco di Ghiaccio Forte, la villa rustica romana di Aia Nuova e da questi verso il paesaggio circostante.</p> <p>4b – Tutelare la consistenza materiale e la leggibilità del patrimonio archeologico, comprese le aree di sedime, al fine di salvaguardarne l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria.</p> <p>5b – Conservare e valorizzare i percorsi e le permanenze della viabilità antica di epoca etrusca e successiva, ove conservata e dei segni che costituiscono valore culturale particolarmente significativo per la storia del popolamento antico, dell'organizzazione territoriale e dello sfruttamento delle risorse locali (strade e necropoli).</p> <p>6b – Individuare gli eventuali interventi non correttamente inseriti nel contesto e gli elementi di disturbo delle visuali da e verso il patrimonio archeologico, al fine di orientare e promuovere azioni di riqualificazione paesaggistica.</p> <p>7b – Individuare le trasformazioni e le funzioni compatibili con la tutela delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto territoriale di giacenza</p>	<p>1c – Non sono ammesse le trasformazioni territoriali che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema costituito dagli assi viari principali di epoca antica sui quali si attestano le principali evidenze archeologiche del territorio, con particolare riferimento agli assi stradali di collegamento con i guadi dell'Albegna verso Marsiliana.</p> <p>3c – L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia conforme alle "Norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'installazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.lgs 42/2004" (quale mera estrapolazione, dal documento avente come oggetto: "Collaborazione nella definizione di atti in materia di installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Contributo della Direzione Regionale MiBAC, Allegato alla nota prot. 5169 del 23/03/2012 e nota prot.5656 del 30/03/2012").</p> <p>4c – Non sono ammessi nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nei beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i.</p>

	<p>e la relativa percettibilità e godibilità.</p> <p>8b – Evitare gli interventi di trasformazione territoriali che comportino impegno di suolo al di fuori del territorio urbanizzato.</p> <p>9b – Individuare, tutelare e valorizzare i tracciati panoramici, i principali punti di vista e le visuali da/verso i beni archeologici.</p> <p>10b – Pianificare e razionalizzare i tracciati delle infrastrutture o degli impianti tecnologici, non diversamente localizzabili, (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva, elettrodotti...) al fine di garantire la conservazione materiale dei beni archeologici e minimizzare l'interferenza visiva con detti beni e il contesto paesaggistico di giacenza, anche mediante soluzioni tecniche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e permettano la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori.</p> <p>11b – Individuare e pianificare le trasformazioni della componente vegetale, nel caso in cui possano incidere sull'immagine consolidata dei luoghi (ad esclusione di quelle necessarie all'esercizio dell'attività agricola) o sulla conservazione della stratificazione archeologica .</p> <p>12b – Individuare e pianificare, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, le eventuali aree all'interno della zona dove, per gli interventi che comportino opere di scavo, la sopra citata Soprintendenza potrà motivatamente prescrivere al committente indagini archeologiche preventive. In caso di interventi da realizzarsi da parte di soggetti giuridici sottoposti alle norme del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., resta salva l'applicazione delle procedure previste dagli art. 95 e 96 del medesimo D.Lgs.</p> <p>13b – Escludere l'apertura di nuovi siti estrattivi o l'ampliamento di quelli eventualmente esistenti nelle aree ove le attività di coltivazione e quelle ad esse collegate, possano compromettere le relazioni figurative/interrelazioni tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza, la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema, nonché le visuali dell'insieme e la relativa godibilità. L'attività estrattiva, laddove possibile, dovrà privilegiare l'eventuale estrazione di materiali ornamentali. L'ampliamento di siti esistenti dovrà essere funzionale al ripristino e/o alla adeguata sistemazione paesaggistica dei luoghi.</p>	
--	---	--

	<p>Qualora siano presenti cave dismesse, gli interventi di recupero ambientale dovranno garantire la conservazione del patrimonio archeologico, del contesto di accoglienza e delle relative relazioni figurative/interrelazioni, nonché la salvaguardia del sistema.</p>	
--	---	--